

Beni ereditari sparsi in più Stati: rebus di leggi Italia-Svizzera

SUCCESSIONI

Il criterio generale è la residenza, ma nel trattato prevale la cittadinanza

Casi frequenti, dai giovani «expat» ai pensionati stranieri che immigrano

Pagina a cura di Francesco Baccaglini Angelo Busani

L'esperienza professionale quotidiana insegna che sempre più frequenti sono le situazioni in cui una persona fisica ha interessi patrimoniali allocati in una pluralità di ordinamenti.

Un caso emblematico è quello del neo-laureato italiano che, partito per l'estero a cercare occasioni di lavoro e avendo stabilizzato la sua vita al di fuori del nostro territorio nazionale, si trova a ereditare beni "esistenti" in Italia (danaro, immobili, strumenti finanziari).

Altrettanto frequente è il caso dello straniero che, raggiunto il traguardo della pensione, si trasferisce in Italia a trascorrere l'ultima parte della sua vita, vuoi in una città d'arte, vuoi in un luogo naturalisticamente attraente (la campagna toscana, il litorale siciliano, eccetera): accade dunque che costui trasferisca in Italia, in tutto o in parte, il suo patrimonio finanziario e che in Italia effettui acquisti immobiliari, i quali vanno a sommarsi a proprietà già esistenti nel Paese d'origine.

Quali norme si applicano
In questi casi si pone, dunque, il te-

ma della gestione di queste situazioni di patrimonio articolato in una pluralità di ordinamenti sotto il profilo delle regole civilistiche e fiscali applicabili in caso di successione ereditaria. Prendiamo in esame, ad esempio, il frequente caso del cittadino italiano che va ad abitare stabilmente in Svizzera e, viceversa, il caso del cittadino svizzero che viene a risiedere in Italia; immaginiamo che entrambi abbiano, in Italia e in Svizzera, un patrimonio composto da immobili, da denaro e da strumenti finanziari.

Sotto il profilo delle regole applicabili a una successione ereditaria, secondo il diritto italiano (e cioè l'articolo 21 del regolamento Ue 650-2012), la legge che disciplina la trasmissione a causa di morte è quella vigente nel luogo dove il defunto risiede abitualmente. Anche il diritto svizzero (l'articolo 90 della Ldip, la legge di diritto internazionale privato del 1987) dà rilievo all'ultimo domicilio del de cuius.

Senonché, tra Italia e Svizzera vige il Trattato consolare del 1868, il quale sancisce che la legge applicabile alla successione a causa di morte è quella dello Stato di cui il defunto era cittadino: e sia il Regolamento 650 che la Ldip fanno salvi i trattati internazionali.

Le regole italiane

Di conseguenza, se un cittadino straniero (ma non uno svizzero, la cui successione resta regolata dal diritto svizzero) abbia posto in Italia la sua residenza abituale, la trasmissione dell'eredità è disciplinata dal diritto italiano con la conseguenza che (ipotizzando un defunto che lascia a sé superstiti il coniuge, due figli, un genitore e un fratello):

- in mancanza di testamento, l'eredità viene attribuita al coniuge e ai due figli in ragione di 1/3 per ciascuno, mentre il genitore e il fratello del de cuius non ricevono (a causa della presenza di figli del de cuius) alcuna attribuzione testamentaria;
- nel calcolo della quota di legittima bisogna tener conto che al coniuge superstite spetta 1/4 dell'importo risultante sommando il valore dell'eredità con il valore delle donazioni che il defunto abbia disposto durante la propria vita; e che la quota di 1/4 per ciascuno spetta anche ai due figli (anche in questo caso, genitori e fratelli non possono vantare diritti di legittima).

Il caso Svizzera

Viceversa, se un cittadino straniero (ma non un italiano, la cui successione è regolata dal diritto italiano) abbia fissato in Svizzera la sua residenza abituale, la devoluzione dell'eredità è disciplinata dal diritto svizzero. Pertanto (ipotizzando un defunto che lasci a sé superstiti il coniuge, due figli e un genitore), in mancanza di un testamento, al coniuge verrebbe attribuita metà dell'eredità e l'altra metà ai due figli in parti uguali (1/4 a testa). Anche nel diritto svizzero la presenza di figli esclude dall'eredità i genitori e gli altri parenti.

Quanto alla quota di legittima, il diritto svizzero attribuisce la quota di 1/4 a favore del coniuge e la quota di 3/8 ai figli da dividere in parti uguali (la quota disponibile è di 3/8). Una riforma attualmente in discussione in Parlamento eleverebbe la disponibile a 2/4 riducendo a 1/4 la quota riservata ai figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME EREDITARIE A CONFRONTO

La legge per la successione ereditaria e l'imposta di successione

NORME	RESIDENTE IN ITALIA	RESIDENTE IN SVIZZERA
Regole civilistiche in tema di successione ereditaria	Codice civile italiano	Codice civile svizzero
Imposta di successione italiana sui beni in Italia	Sì	Sì
Imposta di successione italiana sui beni in Svizzera	Sì	No
Imposta di successione italiana su beni in altri Stati diversi dalla Svizzera	Sì	No
Imposta di successione svizzera sui beni in Italia	No	Sì (ma non sugli immobili in Italia)
Imposta di successione svizzera sui beni in Svizzera	Sì	Sì
Imposta di successione svizzera su beni in altri Stati diversi dalla Svizzera	No	Sì (ma non sugli immobili in Italia)

Le quote di eredità se manca il testamento

SOGETTI SUPERSTITI	DIRITTO ITALIANO	DIRITTO SVIZZERO
Il coniuge e un figlio (o discendenti del figlio, in mancanza del figlio)	1/2 al coniuge 1/2 al figlio (o suoi discendenti)	1/2 al coniuge; 1/2 al figlio (o suoi discendenti)
Il coniuge e più di un figlio	1/3 al coniuge 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)	1/2 al coniuge; 1/2 ai figli (o loro discendenti)
Il coniuge, fratelli e sorelle o loro discendenti (no figli o loro discendenti)	2/3 al coniuge, 1/3 ad ascendenti, fratelli e sorelle (o loro discendenti) (agli ascendenti va 1/4)	3/4 al coniuge 1/4 ai fratelli e sorelle in parti uguali (o loro discendenti)

Gli eredi necessari se c'è il testamento / Italia

PRESENZA DEL CONIUGE	PRESENZA DI FIGLI	QUOTA DISPONIBILE
Sì = quota di 1/2	No	Quota di 1/2
Sì = quota di 1/3	Uno = quota di 1/3	Quota di 1/3
Sì = quota di 1/4	Due = quota di 1/4 ciascuno	Quota di 1/4
Sì = quota di 1/4	Tre o più = quota di 2/4 da dividere per capi	Quota di 1/4

Gli eredi necessari se c'è il testamento / Svizzera

PRESENZA DEL CONIUGE	PRESENZA DI FIGLI	QUOTA DISPONIBILE
Sì = quota di 1/2	No	Quota di 1/2
Sì = quota di 1/4	Uno = quota di 3/8	Quota di 3/8
Sì = quota di 1/4	Due = quota di 3/8 da dividere per capi	Quota di 3/8
Sì = quota di 1/4	Tre o più = quota di 3/8 da dividere per capi	Quota di 3/8

IL PRELIEVO FISCALE

Anche l'imposta scatta con lo stesso criterio su tutti i beni

Per chi non è stabilito sono tassati gli asset collocati materialmente nel Paese

Passiamo quindi ad esaminare il tema dell'applicazione dell'imposta di successione. Se il defunto (qualunque sia la sua nazionalità) ha la residenza in Italia, l'intero suo patrimonio, ovunque collocato, riceve tassazione in Italia; peraltro detraendo dall'imposta italiana l'imposta che sia pagata a uno Stato estero, in dipendenza dell'esistenza in tale Stato di beni appartenenti all'eredità.

Se invece il defunto non era residente in Italia, l'imposta di successione italiana si applica ai soli beni "esistenti" in Italia: per "esistenti" si intendono i beni che abbiano una materiale collocazione in Italia. Sono considerati esistenti in Italia anche i titoli emessi da emittente con sede legale o amministrativa o direzione generale in Italia e i crediti il cui debitore abbia la residenza in Italia.

Quindi, il denaro depositato in banca, di cui il de cuius fosse creditore, si considera un credito esistente in Italia se il conto è aperto presso una filiale bancaria sita in Italia; se invece il conto è aperto presso una filiale bancaria

collocata all'estero, si tratta di un credito esistente all'estero, il quale, pertanto, è soggetto a tassazione in Italia solo se il de cuius fosse residente in Italia.

Sotto la prospettiva svizzera occorre notare che, a differenza della disciplina civilistica (normata a livello federale), il regime fiscale è di competenza dei singoli Cantoni, i quali si muovono in ordine sparso, salvo alcuni principi statuiti dal Tribunale federale quale, in particolare, quello di impedire la doppia imposizione con riferimento agli immobili siti al di fuori della Svizzera (che, dunque, il fisco svizzero non sottopone a tassazione).

Comunque, l'imposta di successione in Svizzera (fatta eccezione per i cantoni Svitto e Obvaldo che hanno abolito l'imposta) è dovuta per la trasmissione ereditaria del de cuius che avesse residenza o dimora fiscale nel Cantone; inoltre, per il Ticino è rilevante anche il fatto che l'apertura della successione si sia verificata nel Cantone. In tutti questi casi, ogni bene appartenuto al defunto è attratto a imposizione in Svizzera (fatta eccezione, come detto, per gli immobili all'estero).

Non è utilizzato alcun metodo per attenuare gli eventuali casi di doppia imposizione: quindi, ad esempio, l'imposta di successione

svizzera si cumula all'imposta di successione italiana per le quote di partecipazione a società italiana o per il denaro esistente in un conto corrente aperto presso una banca italiana.

Per contro, se il de cuius non era residente in Svizzera, l'imposta di successione svizzera si applica solo agli immobili e alle stabili organizzazioni esistenti nel Cantone. Occorre tuttavia osservare che i trasferimenti mortis causa fra coniugi o partner registrati sono esenti da imposta di successione in tutti i Cantoni; quelli tra genitori e discendenti sono pure esenti eccetto che in tre Cantoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA